

Regolamento 2025

<p>REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE STIPULATI DALL'AGENZIA</p>
--

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024;

VISTE le seguenti norme:

- l’art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- l’art. 1, co. 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l’art. 2, co. 573, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- l’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. con mod. in legge dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
- l’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 conv. con mod. in legge dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, conv. con mod. in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il d.l. 31/05/2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, conv. con mod. in legge dalla L. 29/07/2021, n. 108;

RITENUTO opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le procedure per l'affidamento e la vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Attività negoziale dell’Agenzia	3
Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.....	4
Art. 5 Affidamento dell’incarico di responsabile unico del progetto.....	4
Art. 6 Affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto	4
Art. 7 Conflitto di interesse, incompatibilità.....	5
Art. 8 Programmazione degli acquisti di beni e servizi	5
Art. 9 Fase di progettazione di forniture e servizi	5
Art. 10 Valutazione dei rischi da interferenza	6
Art. 11 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento	6
PARTE II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	7
Art. 12 Formalizzazione della richiesta di acquisto.....	7
Art. 13 Affidamento diretto	7
Art. 14 Procedura negoziata senza bando	10
Art. 15 Procedura aperta.....	12
Art. 16 Principio di rotazione.....	12
Art. 17 Indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato	13
PARTE III - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	15
Art. 18 Decisione di contrarre	15
Art. 19 Procedura di selezione del contraente.....	15
Art. 20 Garanzia provvisoria e definitiva.....	15
Art. 21 Pubblicità della procedura di selezione e dell’avviso di aggiudicazione	16
Art. 22 Criteri e modalità di valutazione delle offerte	16
Art. 23 Commissione giudicatrice.....	16
Art. 24 Valutazione delle offerte anormalmente basse	17
Art. 25 Approvazione della proposta di aggiudicazione	17
Art. 26 Firma dei contratti e forma della stipulazione.....	17
PARTE IV - VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 27 Vigilanza sull’esecuzione del contratto	17

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Agenzia, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e della normativa speciale di settore.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate alla definizione dei fabbisogni dell'Agenzia, alla selezione degli operatori economici, al controllo sul ciclo di vita dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dall'Agenzia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - b) «Agenzia», l'Agenzia in qualità di stazione appaltante;
 - c) «Direttore Generale», il Direttore Generale dell'Agenzia a cui compete la rappresentanza legale;
 - d) «L'ufficio XXXX» l'ufficio dell'Agenzia competente ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Agenzia stessa;
 - e) «Uffici» gli uffici dell'Agenzia, diversi dall'ufficio XXXX, che richiedono l'acquisto di servizi o forniture;
 - f) «ANAC» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 222 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) «mercati elettronici»: sistemi di negoziazione digitale che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di gestire per via telematica l'intera procedura di affido di un contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - h) «PIAO» il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, adottato dall'Agenzia;
 - i) «RUP» il Responsabile Unico del Progetto;
 - j) «centrale di committenza regionale», soggetto aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze sul territorio della regione, ai sensi della Legge Regionale n.delafferente alla regione di appartenenza;

Per le definizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici si rinvia all'allegato I.1 del Codice medesimo.

Art. 3 Attività negoziale dell'Agenzia

1. Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
2. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di forniture e servizi deve garantire la qualità delle prestazioni, nonché svolgersi in modo da assicurare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in ogni fase del procedimento.
3. I dirigenti o loro delegati, competenti all'assunzione delle decisioni a contrarre, danno atto nei

propri provvedimenti della coerenza degli stessi agli obblighi normativi in materia di appalti verdi e agli obiettivi della politica di consumo sostenibile e appalti verdi (GPP) adottata dall'Agenzia.

4. In base alle disposizioni del Codice, gli acquisti di servizi e forniture si distinguono in:
 - a) procedure per contratti di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 140.000,00 euro;
 - c) affidamenti di contratti d'importo stimato inferiore a 140.000,00 euro.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
6. In particolare, l'Agenzia può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
7. Il ciclo di vita dei contratti è soggetto alle regole di digitalizzazione previste all'art. 19 del Codice.

Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

1. L'Agenzia assicura il rispetto dei principi di trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 28 del Codice e dei relativi allegati, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalle delibere ANAC in materia.
2. L'Agenzia adegua le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PIAO dell'Agenzia medesima, Sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dei relativi allegati.

Art. 5 Affidamento dell'incarico di responsabile unico del progetto

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico il Dirigente competente nomina un responsabile unico del progetto, così come previsto dall'art. 15 comma 1 del Codice (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella decisione di contrarre. Resta ferma la possibilità di nominare ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento; i responsabili di fase sono individuati quali Responsabili del Procedimento ex art. 5 L. 241/90.
2. L'incarico di RUP è affidato ad un soggetto individuato di volta in volta, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Codice in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del Codice. I compiti del responsabile del progetto sono disciplinati dal Codice e nel medesimo all'Allegato I.2 denominato "Attività del RUP".

Art. 6 Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto

1. La nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del medesimo è prevista nei casi di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 del

Codice. Il DEC viene scelto per la specifica competenza tecnico-gestionale in relazione al contenuto prestazionale del contratto, il relativo nominativo è indicato nella decisione di aggiudicazione.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
3. I compiti di dettaglio del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice e dal Capo II dell'allegato II.14 del Codice medesimo.

Art. 7 Conflitto di interesse, incompatibilità

1. L'Agenzia garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 del Codice inerenti al conflitto di interesse.
2. L'Agenzia rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici il codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia.
3. L'Agenzia, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle norme relative alle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 5 dell'art. 93 del Codice.

Art. 8 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del Codice, sulla base del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, che il direttore generale adotta mediante proprio atto.
2. Per una migliore pianificazione delle attività di approvvigionamento l'Agenzia può altresì programmare gli acquisti anche di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1.
3. L'ufficio XXXX predispose lo schema di programma triennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni dell'Agenzia chiedendo agli Uffici di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a euro da effettuare nel periodo indicato.
4. Gli Uffici, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti, devono fornire l'elenco dei beni e servizi di cui al comma 3 entro e non oltre il di ciascun anno.
5. L'ufficio XXXX trasmette lo schema di programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali all'Ufficio che cura il bilancio dell'Agenzia, ai fini della verifica di coerenza con la programmazione economico-finanziaria e, successivamente, lo invia al direttore generale per l'approvazione.
6. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili e comunque nei casi previsti all'art.7 dell'allegato I.5 del Codice.

Art. 9 Fase di progettazione di forniture e servizi

1. Ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, gli Uffici interessati all'acquisto di forniture e/o servizi, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere, formalizzandolo in

un capitolato speciale d'appalto.

2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato riporta le Specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 79 del Codice, All. II.5, in particolare descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali.
3. Per quanto attiene gli appalti complessi, e comunque sempre per le procedure sopra soglia comunitaria, il RUP o i responsabili di fase se nominati, predispongono un progetto che, secondo quanto indicato all'art. 41, comma 12 e il relativo All. I.7 del Codice, deve contenere:
 - a) la relazione generale - illustrativa;
 - b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) il quadro economico dell'appalto;
 - d) il documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'art. 41 commi 13 e 14 del Codice con le indicazioni sul costo della manodopera e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
 - e) il capitolato tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - g) l'indicazione dei livelli minimi delle prestazioni, gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali o risoluzione del contratto ed eventualmente i casi di riconoscimento di premialità;
 - h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
4. Nella predisposizione dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 57 del Codice relativamente ai criteri di sostenibilità ambientale ed energetica e alle clausole sociali.

Art. 10 Valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono i capitolati di cui all'art. 9 trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP) i documenti necessari ad elaborare lo schema di DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).
2. Gli Uffici di cui al comma 1 trasmettono il capitolato e lo schema di DUVRI predisposto dal RSPP all'ufficio XXXX per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

Art. 11 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. L'ufficio XXXX, dopo aver ricevuto il capitolato e il progetto, elabora i documenti di affidamento relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. L'ufficio XXXX procede all'approvazione dei documenti di affidamento mediante assunzione di

decisione a contrarre di cui al successivo art. 18.

PARTE II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 12 Formalizzazione della richiesta di acquisto

1. Si procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:
 - a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;
 - b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee;
 - c) procedura aperta di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee.
2. Gli Uffici interessati all'acquisto di una fornitura o di un servizio predispongono una richiesta scritta da indirizzare a, per la successiva elaborazione dei documenti di gara, nella quale devono:
 - a) indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto;
 - b) definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
 - c) indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi, con indicazioni di eventuali opzioni contrattuali (prestazionali e di durata);
 - d) indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
 - e) fornire indicazioni circa la durata del contratto;
 - f) indicare se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite i mercati elettronici (nel caso indicare la categoria) oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip, o tramite altri strumenti di acquisto o di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale (indicando eventualmente la motivazione di mancata adesione);
 - g) fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
 - h) fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
 - i) indicare eventualmente il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto o di eventuali responsabili di fase e loro collaboratori;
 - j) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.

Art. 13 Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto consiste nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante.

2. Nell'affidamento diretto devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:
 - a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici dotati di note referenze qualificate e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito se l'operatore economico è abilitato ad un mercato elettronico ovvero può acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
 - b) per servizi e prestazioni intellettuali, oltre a quanto sopra può richiedere all'operatore economico un *curriculum* a corredo del preventivo;
 - c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.
4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:
 - a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
 - b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
 - c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato);
 - d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
 - e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase;
 - h) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto.
5. Nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:
 - a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
 - b) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
 - c) del rispetto del principio di rotazione.
6. Per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente regolamento nella decisione a contrarre.
7. L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

8. Il RUP individua gli operatori economici da consultare mediante indagini di mercato, con le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento o tramite elenchi di operatori economici.
9. In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre chiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.
10. Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
11. L'affidamento diretto può avvenire sui mercati elettronici mediante le funzionalità:
 - a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
 - b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.
12. L'affidamento diretto può altresì avvenire avvalendosi delle piattaforme digitali certificate in uso presso la propria regione di appartenenza.
13. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando tale scelta nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:
 - a) alla notoria affidabilità del contraente;
 - b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c) all'esecuzione istantanea del contratto (es.: *forniture di beni o prestazioni di breve durata*);
 - d) per i contratti di importo inferiore a euro (es.: *40.000,00 euro*).
14. Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.
15. Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti viene operata con le seguenti modalità:
 - a) per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno da (*individuare organo competente*). Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, alla dovuta segnalazione alla Procura della Repubblica e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
 - b) per contratti di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 140.000,00 euro per servizi e forniture, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

16. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell'esecuzione ove nominato.
17. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto.
18. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:
 - a) per contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitoli richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo. Resta salva la possibilità di sottoscrivere contratti per questo importo mediante scritture private attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
 - b) per contratti di importo pari o superiore a 5.000 e inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali secondo le modalità previste dalle piattaforme di approvvigionamento utilizzate o mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico del contraente per contratti di importo superiore a 40.000,00 Euro.
19. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, adempie agli obblighi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sul sito istituzionale della stazione appaltante e attraverso la piattaforma digitale certificata utilizzata per l'affidamento, che assicura il collegamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Art. 14 Procedura negoziata senza bando

1. La procedura negoziata senza bando, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta almeno 5 operatori economici, ove esistenti e procede alla negoziazione con uno o più di essi sulle condizioni del contratto.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.
3. La procedura negoziata avviene mediante:
 - a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
 - b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
4. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici

da invitare alla successiva procedura.

5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre (ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante) che contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta;
 - e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
 - f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
 - g) i criteri di selezione delle offerte;
 - h) le principali condizioni contrattuali;
 - i) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.
 - l) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto, in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositato nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - m) il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT;
 - n) il CPV (codice per gli appalti pubblici).
6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.
7. Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
 - b) il RUP richiede al (*indicare l'organo competente*) la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
 - c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
8. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto

del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
11. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
12. Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:
 - a) la notoria affidabilità del contraente;
 - b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c) l'esecuzione istantanea del contratto (es: fornitura di beni o prestazioni ovvero per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro)
- 13 Il RUP adempie agli obblighi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sul sito istituzionale della stazione appaltante e attraverso la piattaforma digitale certificata utilizzata per l'affidamento, che assicura il collegamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Art. 15 Procedura aperta

1. La procedura aperta si svolge secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice, escluse le pubblicazioni in sede europea non previste per gli affidamenti sotto soglia.
2. Resta fermo il rispetto del principio di risultato e l'obbligo di conclusione della procedura nei termini indicati per la procedura negoziata senza bando nell'allegato I.3 del Codice.

Art. 16 Principio di rotazione

- 1 Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi.
- 2 Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo:
 - superiore a 5.000 euro fino a 40.000 euro;
 - superiore a 40.000 euro fino a 140.000 euro;
 - superiore a 140.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria.

3. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:
 - a) per i contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
 - b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa;
 - c) per le RDO aperte sul mercato elettronico della pubblica amministrazione o su altre piattaforme digitali certificate, nei casi di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice.
4. Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:
 - unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
 - prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;
 - forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;
 - urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice.

(in base a giurisprudenza formatasi sul decreto 50/2016 – vedi in particolare Consiglio di Stato Sez. V n. 3999 del 25 maggio 2021 – la cosiddetta “RDO aperta” sui mercati elettronici integra l'ipotesi di deroga alla rotazione)

Art. 17 Indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

(a titolo esemplificativo)

 - a) per contratti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti sui mercati elettronici, sui sistemi telematici regionali ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative, non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante piattaforme digitali certificate;
 - b) per contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede preferibilmente mediante consultazione dei mercati elettronici ovvero dei sistemi telematici regionali, ovvero altre piattaforme digitali certificate interoperabili;
 - c) per contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiori alle soglie di rilevanza europea, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di cui al precedente art. 14; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 4 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 3.
3. Ove si decida per la pubblicazione dell'avviso, il RUP pubblica tale avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata

della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
 - f) i criteri di selezione degli operatori economici;
 - g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - h) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto, in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositato nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - i) il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT;
 - l) il CPV (codice per gli appalti pubblici).
5. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 - a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
 - b) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
6. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in situazioni particolari e specificatamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di indagine di mercato. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a (es. 30) operatori economici.
7. Le consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 77 del Codice sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

PARTE III - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 18 Decisione di contrarre

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla decisione di contrarre a firma del Dirigente competente.
2. L'atto deve indicare:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) il riferimento all'avvenuta progettazione dell'appalto condotta ai sensi dell'art. 4 bis dell'allegato I.7 del Codice;
 - c) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
 - d) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
 - e) approvazione atti di gara (ad es. disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico e relativi allegati ...);
 - f) il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - g) il nominativo del responsabile unico del progetto;
 - h) eventuale nominativo del responsabile di fase;
 - i) eventuale riferimento al gruppo di lavoro istituito per la procedura al fine del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - j) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai lavoratori impiegati nell'appalto, in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositato nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
 - k) il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT;
 - l) il CPV (codice per gli appalti pubblici).

Art. 19 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, secondo le disposizioni contenute nel Codice.
2. L'Agenzia ricorre, di norma, alla procedura aperta o alla procedura ristretta di cui agli artt. 71 e 72 del Codice.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Agenzia ricorre alle ulteriori procedure previste agli artt. 73 e seguenti del Codice.

Art. 20 Garanzia provvisoria e definitiva

1. Nelle procedure di affidamento di cui alla presente parte l'offerente dovrà costituire una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice e l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice.
2. L'Agenzia con riferimento alle caratteristiche di ciascuna procedura stabilisce nella

documentazione di gara quali certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 consentano la riduzione della garanzia di cui all'art. 106 comma 8 III periodo.

Art. 21 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. Le procedure di selezione, ad eccezione dei casi indicati dalla norma, sono indette mediante bando di gara redatto, ai sensi dell'art. 83, sulla base del bando tipo adottato dall'ANAC, ove esistente, eventuali deroghe al bando tipo devono essere motivate nella decisione di contrarre. Le procedure sono espletate sulle piattaforme digitali certificate.
2. I bandi e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, ai sensi dell'art. 84 del Codice, vengono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.
3. La pubblicazione a livello nazionale avviene ai sensi dell'art. 85 del Codice. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.
4. La pubblicazione del link, relativo alla procedura, sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti", deve rimandare direttamente a tutta la documentazione di gara.

Art. 22 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Agenzia valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 108 comma 3 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'art. 93 del Codice.
4. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata al Responsabile unico del progetto o al Responsabile della fase di affidamento, ove nominato.

Art. 23 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente competente secondo gli atti organizzativi dell'agenzia con le modalità di cui all'art. 93 del Codice. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
2. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La stessa opera attraverso la piattaforma digitale certificata per la valutazione delle offerte e della documentazione resa dai partecipanti. Delle operazioni della Commissione vengono redatti specifici verbali, resi disponibili ai partecipanti attraverso la piattaforma stessa.
3. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono

pubblicati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità, di astensione, di esclusione previste dall'art. 93 comma 5 del Codice.

Art. 24 Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso in cui una o più offerte siano o appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice avvisa il RUP, il quale avvia il relativo procedimento di valutazione.
2. La verifica sulle offerte anormalmente basse da condurre ai sensi dell'art. 110 del codice è svolta dal RUP che può avvalersi del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.
3. Il RUP comunica, ai sensi dell'art. 90 del Codice, l'esclusione delle offerte ove le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il basso livello di prezzi o di costi.
4. Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 25 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. Al termine della procedura di selezione, la commissione formula la proposta di aggiudicazione e la trasmette al RUP che avvia le verifiche sul fornitore risultato aggiudicatario.
2. Superati con esito positivo i dovuti controlli la volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del dirigente competente, ai sensi dell'art.17, del Codice.

Art. 26 Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il rappresentante legale dell'Agenzia ha il potere di stipulare i contratti e, con proprio atto, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti in forma di scrittura privata sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 18 del Codice e secondo le disposizioni delle piattaforme digitali certificate utilizzate per lo svolgimento delle procedure.

PARTE IV - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27 Vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, secondo quanto indicato all'art. 114 e seg e all'allegato II.14 del Codice.
2. L'Agenzia procede alla liquidazione dei corrispettivi dovuti in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del RUP, che rilascia l'attestazione di regolare esecuzione, su proposta del direttore dell'esecuzione, qualora nominato.
3. I contratti sopra soglia comunitaria sono soggetti a verifica di conformità per certificare che le

prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali, con le modalità di cui all'art. 116 del Codice e dell'articolo 36 dell'allegato II.14 del Codice.

4. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria i certificati di verifica di conformità sono sostituiti da certificati di regolare esecuzione rilasciati dal RUP predisposti dal DEC ove nominato.
5. In ottemperanza alla normativa in vigore devono essere garantiti gli obblighi di trasparenza sull'avanzamento dell'esecuzione dei contratti e sulla verifica di conformità.